

difficoltà e con gravi spese, per poter poi, soltanto dopo ultimato tale giudizio, agire sulla quota del debitore.

La Commissione ha creduto che dovessero prevalere gli interessi dei terzi; ma riconosce che gravi ragioni vi sono in contrario per rispettare gl'interessi dei coeredi. Spero che l'onorevole Venditti si appagherà dei miei chiarimenti; se non se ne appagasse io, fermo restando il principio che non siano ammessi altri prelevamenti all'infuori di quelli nascenti da titoli anteriori alla comunione, cioè dalla collazione, sono pronto a consentire alla soppressione della seconda parte di questo secondo comma.

MANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MANNA. Non ho compreso le ultime parole dell'illustre relatore: acconsente alla soppressione proposta?

GIANTURCO, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Venditti, io non posso mettere a partito il suo emendamento perchè non è sottoscritto da dieci deputati.

VENDITTI. Ma il relatore lo accetta.

PRESIDENTE. Occorre che il relatore lo faccia suo.

GIANTURCO, *relatore*. Ebbene, propongo di sopprimere la seconda parte del secondo comma, dalle parole: « Prima della trascrizione » alle parole « acquistato diritto ».

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 3, con la soppressione della seconda parte del secondo comma.

(È approvato).

Art. 4.

Ai terzi che, anteriormente all'annotazione della transazione, abbiano iscritto o trascritto diritti sull'immobile controverso contro uno dei transigenti non potrà essere opposta la transazione conclusa senza il loro consenso.

Essi potranno dichiarare di volere, nel loro interesse, far definire giudizialmente la lite transatta a proprie spese e rischio. Tale dichiarazione sarà fatta entro trenta giorni dall'interpellanza all'uopo loro rivolta, e sarà annotata in seguito all'annotazione della transazione.

VENDITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

VENDITTI. Devo proporre, anche per questo articolo, una modificazione, la quale porterebbe veramente ad una diversa conformazione dell'articolo stesso. Quest'articolo infatti, come è scritto, esprime il principio che sia permesso di chiedere e far dichiarare la nullità delle transazioni, ai terzi, i quali ritengano opportuno di opporsi ad una transazione fatta tra persone capaci. Ora, per le opposizioni che si facciano dai terzi contro le contrattazioni fatte dalle parti, (e dai terzi che vogliono rappresentare un diritto proprio e non un diritto di surroga alle parti) non vi può essere, secondo il nostro codice civile, che l'esercizio dell'azione di revocazione, o azione pauliana. Quindi il terzo non può aver mai interesse all'annullamento, se non per la via della frode. Faccio osservare all'illustre relatore che, in una materia in cui il campo delle frodi era molto più a temersi questa azione dei terzi per nullità degli atti, cioè nella materia del fallimento, si cominciò con disciplinarla appunto con azioni di nullità, le quali in fondo non erano se non azioni di frode. E il nuovo legislatore, che è il legislatore del codice vigente, finì con disciplinare meglio questa materia, stabilendo che si trattava sempre di azioni di frode, e non poté sanzionare se non una presunzione di frode.

Per modo che, nella materia del fallimento, in quel tal periodo così detto sospetto, cioè nel periodo dalla cessazione dei pagamenti fino alla dichiarazione di fallimento, vi è il diritto dei terzi d'impugnare gli atti del fallito; ma questa impugnativa non è se non una impugnativa di frode contro atti fatti da persona quasi incapace in periodo sospetto. Ora, se un progresso legislativo, nella materia in cui era molto più opportuno di stabilire una nullità, ci ha portato a sanzionare espressamente una presunzione di frode, noi, con questo articolo, in materia puramente civile, faremmo un cammino a regresso. Questo articolo non può consacrare se non che il principio generale: deve essere libero alle parti di contrattare in materia transattiva, e di fare una transazione, salvo ai terzi di agire per frode. Il resto, ripeto, sarebbe un regresso e nella pratica costituirebbe un vero pregiudizio a danno delle parti.

Perchè non bisogna supporre che i terzi siano sempre, persone, i cui diritti possano davvero esser lesi; i terzi, nella pratica, possono rappresentare, molte volte, persone che facciano vessazioni alle parti,